

## DELIBERAZIONE N. 6 DEL 22 MAGGIO 2017

**Archiviazione della documentazione istruttoria relativa alla Società RTM Rete Televisiva Marche S.r.l. , fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "NUOVA TVP" ed alla Società RTMTV.IT, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "RTM".**

(estratto del processo verbale della seduta del 22 maggio 2017 n.13)

		Presenti	Assenti
Cesare Carnaroli	Presidente	X	
Domenico Campogiani	Vice Presidente	X	
Manuele Maffei	Componente	X	

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di maggio, alle ore quindici e trenta, presso la Sala Barca – Biblioteca (piano terra) della sede dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, P.zza Cavour 23, ad Ancona, si sono riuniti i componenti del Co.re.com. Marche, convocati con nota del 15 maggio 2017 (agli atti prot. n. 4000).

Presiede il Presidente Cesare Carnaroli.

Assiste il segretario del Co.re.com. Marche Angela Ruocco ed è presente il dirigente della PF Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com. Maria Rosa Zampa.


Il Presidente constatato che a norma dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno il Comitato è stato regolarmente convocato, che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo Regolamento è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori

OMISSIS

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno che reca: "Esiti attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive locali anno 2016".

OMISSIS

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione



## **IL CORECOM MARCHE**

Nella seduta del 22 maggio 2017;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del procedimento;

RITENUTO per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di dover deliberare in merito;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);


VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche, sottoscritta in data 19 giugno 2013;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale";

VISTI i commi 3 e 4 dell'articolo 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con deliberazione AGCOM n.538/01/CSP così come coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate dalle deliberazioni 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP, 132/06/CSP, 162/07/CSP e 12/08/CSP;

VISTI l'articolo 3, il comma 5 dell'articolo 32, l'articolo 34, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 36 bis ed il comma 3 dell'articolo 40 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della Radiotelevisione);



VISTO il Codice di autoregolamentazione TV e Minori;

VISTO il Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'allegato A alla deliberazione AGCOM n. 410/14/CONS, come da ultimo modificato dalla deliberazione n. 581/15/CONS;

VISTI l'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e l'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTA la proposta del dirigente della PF Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com., che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 30/2016 nonché l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione;


### DELIBERA

1. di archiviare la documentazione istruttoria relativa alla Società RTM Rete Televisiva Marche S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "NUOVA TVP";
2. di archiviare la documentazione istruttoria relativa alla Società RTMTV.IT, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "RTM";
3. di pubblicare la presente deliberazione nel sito web istituzionale del Co.re.com. Marche.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente  
del Co.re.com. Marche  
Cesare Carnaroli

Il Segretario  
del Co.re.com. Marche  
Angela Ruocco




## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA E PRINCIPALI ATTI DI RIFERIMENTO

- legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
- legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);
- Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche, sottoscritta in data 19 giugno 2013;
  - delibera AGCOM 12 dicembre 2007, n. 632/07/CONS recante Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;
  - Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con deliberazione AGCOM n.538/01/CSP così come coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate dalle deliberazioni 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP, 132/06/CSP, 162/07/CSP e 12/08/CSP. Articolo 3, commi 3 e 4;
  - decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della Radiotelevisione). Articolo 36bis, comma 1, lettera a) e articolo 40 bis, comma 3;
- Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, come modificato da ultimo dalla delibera n. 581/15/CONS;
- decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della Radiotelevisione).
- Codice di autoregolamentazione TV e Minori.

### MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Nell'ambito dell'esercizio d'ufficio da parte del Co.re.com. dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, il Corecom Marche, in data 8 febbraio 2017, affidava, a seguito di procedura di gara, alla società GECA ITALIA S.r.l. Il servizio di monitoraggio per le seguenti emittenti: TVRS di Beta SpA, YOUTVRS di ONAIR S.r.l., NUOVA TVP di RTM Rete Televisiva Marche S.r.l e RTM di RTMTV.IT S.r.l.s. ciascuna per una delle aree previste: obblighi di programmazione, garanzie dell'utenza inclusa la tutela dei minori, pubblicità, pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale. Si stabiliva, inoltre, di monitorare ciascuna emittente per quanto attiene i sondaggi, compresi i sondaggi politici ed elettorali, diffusi sui mezzi di




comunicazione di massa. Il periodo che è stato preso in considerazione è stata la settimana compresa tra il 25 ed il 31 dicembre 2016 inclusi.

Dal rapporto predisposto dalla società GECA ITALIA S.r.l., in esito all'attività di monitoraggio svolta sulle trasmissioni della Società RTM Rete Televisiva Marche S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "NUOVA TVP") per la macro area pubblicità, risulta che, nello spazio temporale oggetto di analisi, sono state rilevate criticità sul rispetto della normativa vigente in materia di pubblicità, nella fattispecie per quanto attiene: la riconoscibilità del messaggio pubblicitario rispetto al resto del programma (articolo 3, commi 1 e 4, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera AGCOM n.538/01/CSP così come coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate dalle delibere 250/04/CSP, 34/05/CSP, 105/05/CSP, 132/06/CSP, 162/07/CSP e 12/08/CSP), la comunicazione commerciale occulta (articolo 36 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della Radiotelevisione); l'inserimento di prodotti (articolo 40 bis, comma 3, del suddetto d.lgs. 177/2005).

Dall'intercorso scambio di telefonate ed email tra questo Ufficio e la GECA Italia S.r.l. è emerso che il monitoraggio svolto sull'emittente sopra citata non ha evidenziato particolari violazioni alle norme previste in materia di affollamenti pubblicitari e interruzioni di programmi mentre, per quel che riguarda le violazioni segnalate (per l' appunto riconoscibilità del messaggio pubblicitario, comunicazione commerciale occulta, inserimento di prodotti), queste sono da consolidata interpretazione normativa considerate di lieve entità e si possono ascrivere ad una sorta di ingenuità da parte dell'emittente che mentre riconosce la natura pubblicitaria di quanto messo in onda, non adotta, nel contempo, gli opportuni accorgimenti per segnalare il messaggio pubblicitario (ad esempio le telepromozioni sono presentate dal conduttore del programma all'interno dello stesso contesto scenico quando, invece, la normativa stabilisce il cd. cambio di contesto scenico che si realizza mediante il cambio di studio e di abiti da parte del conduttore del programma televisivo).

Alla luce di ogni elemento acquisito, così come risulta dalla ricostruzione di fatto e di diritto suddetta, i dati rilevati non paiono ascrivibili a violazioni eventualmente contestabili delle suddette fattispecie astratte.

Parimenti dal rapporto predisposto dalla società GECA ITALIA S.r.l., in esito all'attività di monitoraggio svolta sulle trasmissioni della Società RTMTV.IT (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "RTM") per la macro area garanzie dell'utenza inclusa la tutela dei minori, risulta che, nello spazio temporale oggetto di analisi, sono state rilevate la specifica seguente criticità: nel corso delle trasmissioni "Confronti Diretti" diffuse in data 30 e 31 dicembre 2016 ed in orario pomeridiano (fascia di garanzia per i minori 16.00- 19.00) sono state utilizzate espressioni discriminatorie nei confronti degli immigrati paventando violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 del d.lgs.177/2005, dell' articolo 32, comma 5, del d.lgs 177/2005, dell' articolo 34 del d.lgs 177/2005 e delle disposizioni di cui ai paragrafi 2.3 lettera B) e 2.5 lettera B) del codice di autoregolamentazione media e minori.



Il Comitato, nel corso della seduta n.12 del 29 marzo 2017 alla presenza del dirigente e del segretario del Co.re.com., ha ritenuto doveroso visionare i filmati oggetto di segnalazione e confrontarsi direttamente su quanto esaminato. Dalla visione diretta dei filmati il Comitato si è convinto che quanto messo in onda non risulti tale da potersi considerare a pieno titolo violazione eventualmente contestabile delle suddette fattispecie astratte e che piuttosto debba essere fatto un intervento di moral suasion invitando la stessa RTMTV.IT Srls, a porre in essere un'opera di sensibilizzazione del pubblico sul fenomeno dell'"hate speech".

Per tutto quanto sopra detto si ritiene corretto procedere all'archiviazione della documentazione istruttoria sia relativa alla Società RTM Rete Televisiva Marche S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "NUOVA TVP", sia relativa alla Società RTMTV.IT, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "RTM" e quindi di pubblicare la presente deliberazione nel sito web istituzionale del Co.re.com. Marche.

Il responsabile del procedimento

Angela Ruocco

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF SEGRETERIA  
DELL'ASSEMBLEA E CO.RE.COM.**

Il sottoscritto dirigente propone al Comitato regionale per le comunicazioni di approvare la presente deliberazione relativa ad "Archiviazione documentazione istruttoria relativa alla Società RTM Rete Televisiva Marche S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "NUOVA TVP", ed alla Società RTMTV.IT, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "RTM", in merito alla quale, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 30/2016, parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il dirigente

Maria Rosa Zampa

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine.

Il Segretario

del Co.re.com. Marche

Angela Ruocco

